

Regione puglia

Comune di SAVA

Oggetto

Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico "GIRARDI - CONTRADA PASANO"

Localita'

CONTRADA PASANO - SAVA (TA)

In catasto fg. 32 p.lle 29-30-35-41-43 e fg. 33 p.lle 67-68-69-97-99-101-102-107-109-110

Progettazione

Collaborazione

New Energy snc, via Garibaldi 6 , Fragagnano (Ta)

Timbro e Firma

		Titolo del documento PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO "GIRARDI - CONTRADA PASANO"		
		Tavola <u>Relazione ambientale</u>		
Numero d'ordine ----	Data	Revisione ---	Scala -----	Scala di stampa -----
File -----		Creato GA	Controllato RC	Approvato AP

SOMMARIO

1. LE AREE NATURALI PROTETTE (SIC E ZPS)	2
2. PIANO DI BACINO DELLA PUGLIA, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	5
3. LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2008, N. 31	8

1. LE AREE NATURALI PROTETTE (SIC E ZPS)

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

Oltre ai *Parchi Nazionali*, vengono definite ZPS (*Zone di Protezione Speciale*) ai sensi della direttiva 79/409/Ce, taluni territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Vengono definiti SIC (*Siti di Importanza Comunitaria*) e designati ai sensi della direttiva 92/43/Cee, talune aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/Cee, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo.

La provincia di Taranto possiede paesaggi di notevole importanza naturalistico – ambientale; fondamentale è stato, in questo senso, la presenza delle gravine, formazioni carsiche che hanno rallentato i processi di trasformazione antropica, ma anche la diffusione dell'allevamento bovino che ha favorito la persistenza di un rilevante patrimonio arboreo.

I sistemi ambientale che si possono distinguere sono due:

- Sistema delle Gravine posto nell'entroterra
- Sistema delle Dune poste lungo la fascia costiera

Tali sistemi ambientali sono tutelati dalla Rete Natura 2000 e della aree protette nazionale e regionali che si integrano e si sovrappongono fra di loro.

La Regione Puglia ha previsto con la legge regionale n. 19 del 24.07.1997 una serie di aree naturali nella provincia di Taranto:

Denominazione	Classificazione	Comune/i	Iter istitutivo
Gravine dell'Arco Ionico	Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine	Castellaneta, Crispiano, Laterza, Ginosa, Grottaglie, Martina Franca, Massafra,	L.R. n° 18 del 20/12/2005
Collina e Boschi di Massafra		Montemesola, Mottola, Palagiano, Palaggianello, Statte, San Marzano di S.G., Villa Castelli	

Bosco delle Pianelle	Riserva naturale regionale orientata	Martina Franca	L.R. n.27 del 23/12/02
Lago Salinella	Riserva naturale regionale	Ginosa	Preconferenza conclusa
Palude La Vela	Riserva naturale regionale	Taranto	L.R. n° 11 del 15/05/07
Dune di Campomarino e Torrente Borraco	Riserva naturale regionale	Manduria	Preconferenza conclusa
Pinete dell'Arco ionico	Riserva naturale regionale o Parco naturale regionale	Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagianò, Massafra	Preconferenza conclusa
Foce del Chidro	Riserve Naturali Regionali Orientate del "Litorale Tarantino Orientale"	Manduria	L.R. n. 24 del 23/12/02
Saline e Dune di torre Colimena			
Palude del Conte e duna costiera			
Bosco Cuturi e Rosamarina			

Qui di seguito si elencano i SIC e le ZPS individuati in Provincia di Taranto:

1. SIC – Torre Colimena (Manduria, Avetrana)
2. SIC – Masseria Torre Bianca (Taranto)
3. SIC – Dune di Campomarino (Maruggio, Manduria)
4. SIC – Mar Piccolo (Taranto)
5. SIC – Murge di Sud Est (Massafra, Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Martina Franca, Cisternino, Ceglie, Ostuni, Mottola, Castellaneta, Crispiano, Manduria)
6. SIC – Pinete dell'Arco Ionico (Ginosa, Castellaneta, Palagianò, Massafra e Taranto)
7. SIC e ZPS – Area delle Gravine (Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palaggianello, Mottola, Crispiano, Statte)
8. SIC – Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto (Taranto)
9. SIC e ZPS – Murgia Alta (Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Bitonto, Grumo Appula, Toritto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola, Minervino Murge, Castellaneta, Laterza)

Nelle tavole allegare alla presente è riportato lo stralcio dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia dalla cui analisi si evince che l'area in esame non ricade né in ambito SIC né in ZPS.

2. PIANO DI BACINO DELLA PUGLIA, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Con deliberazione n° 25 del 15/12/2004 l'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Piano di Bacino della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).

Successivamente all'adozione, ed entro il 21/3/2005, sono pervenute n° 251 osservazioni per modificare le perimetrazioni adottate o per perimetrare nuovi siti. Per la valutazione di tali istanze sono state istituite sette commissioni, una per Provincia. Al termine dei lavori di valutazione delle istanze pervenute, il Comitato Tecnico ha approvato le nuove perimetrazioni e le modifiche a quelle già definite ed ha modificato le norme tecniche precedentemente adottate.

Sicché, con *deliberazione n° 39 del 30/11/2005* la medesima Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto composto da:

- Elenco dei Comuni ricadenti nell'AdB Puglia;
- Relazione di Piano;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Elaborati cartografici.

Il PAI della Puglia è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Le finalità sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:

- a) La definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;

- b) La definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitanti e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- c) L'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- d) La manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- e) La definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- f) La definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

In relazione alle condizioni idrauliche, oltre alla definizione degli alvei fluviali in modellamento attivo e delle aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità, vengono distinte tre tipologie di aree a diverso grado di pericolosità idraulica:

1. *Aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.):* in tali aree sono esclusivamente consentiti:
 - a. Interventi di sistemazione idraulica;
 - b. Interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati;
 - c. Interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d. Interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
 - e. Interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f. Interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo;
 - g. Adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti;
 - h. Ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico – sanitari, volumi tecnici,

- autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale;
- i. Realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. *Aree a media pericolosità idraulica (M.P.)* : in tali aree, oltre a quanto consentito nelle aree a A.P. sono esclusivamente consentiti anche:
- a. Interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - b. Ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
3. *Aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)* : in tali aree sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale. Per tali interventi è necessaria la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Nell'allegata cartografia è riportato lo stralcio del webgis dell'Autorità di Bacino aggiornata in base alle ultime perimetrazioni approvate con le Delibere del Comitato Istituzionale.

Dalla verifica si può affermare che l'area dell'impianto in progetto non interessa né aree a pericolosità idraulica né aree a pericolosità geomorfologica.

Pertanto il tipo di attività in progetto oltre a non interferire con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è totalmente compatibile con le prescrizioni di quest'ultimo.

3. Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31

La recente L.R. 21 ottobre 2008 n. 31 “*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*”, sancisce la possibilità di accordi in materia di riequilibrio ambientale, dà disposizioni precise per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo i casi in cui i progetti vanno in procedura di denunce di inizio attività ed i casi in cui devono procedere per autorizzazione unica regionale e pone una variante alla legge regionale 12 aprile 2001, n.11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale).

L’art. 2, comma 1, lett a) stabilisce che è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematico territoriale “Paesaggio” (PUTT/P).

Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresì considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali.

Quindi il progetto in esame, ricadendo interamente in ATE di tipo “E” ed in zona cui non c’è uliveto monumentale, non rientra nei casi di divieto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola. Pertanto, può essere realizzato.

L’art. 3, comma 1, stabilisce i casi in cui per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a 1 MW e si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA). Con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici in zona agricola, deve essere rispettata la condizione che l’area asservita all’intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante.

La superficie non occupata dall’impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo.

Quindi per il progetto in esame, rispettandosi il rapporto di 2:1 tra area asservita e superficie radiante, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA).